



**CITTA' DI TELESE TERME**  
(Provincia di Benevento)

**Regolamento per la disciplina del Canone  
patrimoniale di concessione, autorizzazione o  
esposizione pubblicitaria e del Canone  
mercatale**

ai sensi dei commi 816 e ss. dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 30.04.2021

## INDICE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni .....	5
<b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b> .....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	6
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni .....	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 10 – Presupposto del canone .....	8
Articolo 11 - Soggetto passivo .....	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	9
Articolo 15 - Classificazione delle strade .....	8
Articolo 16 – Dichiarazione .....	10
Articolo 17 - Pagamento del canone .....	10
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione .....	11
Articolo 19 - Accertamento .....	11
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....	12
Articolo 21 - Pubblicità mediante “Camion-Vela” .....	11
Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari .....	12
Articolo 23 – Riduzioni .....	13
Articolo 24 - Esenzioni .....	13
Articolo 25 - Norme di rinvio .....	13
<b>CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -</b> .....	<b>14</b>
Articolo 26 – Tipologia degli impianti delle affissioni .....	14
Articolo 27 – Servizio delle pubbliche affissioni .....	15
Articolo 28 – Impianti privati per affissioni dirette .....	15
Articolo 29 – Modalità delle pubbliche affissioni .....	15
Articolo 30 – Consegna del materiale da affiggere .....	16
Articolo 31 – Annullamento della commissione .....	17
Articolo 32 – Diritto sulle pubbliche affissioni .....	17
Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo .....	17
Articolo 34 – Riduzione del diritto .....	17
Articolo 35 – Esenzione dal diritto .....	18
Articolo 36 – Pagamento del diritto .....	18

Articolo 37 – Norme di rinvio .....	18
<b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....</b>	<b>18</b>
Articolo 38 – Disposizioni generali .....	18
Articolo 39 - Funzionario Responsabile .....	19
Articolo 40 - Tipologie di occupazioni .....	19
Articolo 41 - Occupazioni abusive .....	19
Articolo 42 - Domanda di occupazione .....	20
Articolo 43 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione .....	21
Articolo 44 - Occupazioni d'urgenza .....	21
Articolo 45 - Obblighi del concessionario .....	21
Articolo 46 - Durata dell'occupazione .....	22
Articolo 47 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	22
Articolo 48 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	22
Articolo 49 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	23
Articolo 50 - Rinnovo della concessione o autorizzazione .....	23
Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	23
Articolo 52 - Classificazione delle strade .....	23
Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	24
Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone .....	24
Articolo 55 - Passi carrabili .....	25
Articolo 56 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione .....	26
Articolo 57 - Soggetto passivo .....	26
Articolo 58 - Agevolazioni .....	27
Articolo 59 - Esenzioni .....	27
Articolo 60 - Occupazioni occasionali .....	28
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	29
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	29
Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva .....	30
Articolo 64 - Rimborsi .....	30
Articolo 65 - Sanzioni .....	30
Articolo 66 - Attività di recupero .....	31
<b>CAPO V – CANONE MERCATALE .....</b>	<b>31</b>
Articolo 67 – Disposizioni generali .....	31
Articolo 68 - Funzionario Responsabile .....	31
Articolo 69 - Domanda di occupazione .....	31
Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	31
Articolo 71 - Classificazione delle strade .....	32
Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	32
Articolo 73 - Occupazioni abusive .....	32

Articolo 74 - Soggetto passivo .....	33
Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	33
Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva .....	33
Articolo 77 - Rimborsi .....	34
Articolo 78 - Sanzioni .....	34
Articolo 79 - Attività di recupero .....	34
<b>CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>35</b>
Articolo 80 – Norme transitorie .....	35
Articolo 81 - Clausola di adeguamento .....	35
Articolo 82 – Disapplicazioni.....	35
Articolo 83 - Entrata in vigore.....	35

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021 nel territorio del Comune di Telese Terme è istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché è istituito il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Telese Terme, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nel territorio del Comune di Telese Terme, nonché il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Telese Terme, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali che disciplinano la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), i Diritti sulle pubbliche affissioni e l'Imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2007.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Telese Terme, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio competente all'applicazione e gestione del Canone o, in alternativa, possono essere eventualmente attribuite anche al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il soggetto affidatario.

#### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili nell'ambito del territorio comunale sono classificate nel Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato dall'Ente.
3. La superficie degli impianti pubblicitari appartenenti alle diverse tipologie sopra individuate è dettagliata nel Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato dall'Ente.
4. Il Piano generale degli impianti pubblicitari deve contenere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
5. Relativamente alla distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, si fa riferimento al Piano generale degli impianti pubblicitari approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2007.

#### **Articolo 5 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da Canone.
2. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (quali ANAS, Provincia, Regione, FF.SS., etc.) che dovranno essere richiesti direttamente dagli interessati agli Enti preposti.
3. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione di impianti pubblicitari si fa rinvio a quanto disposto dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del Canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità fonica o sonora da posto fisso o con veicoli è comunque limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
2. Per la pubblicità fonica o sonora da posto fisso o con veicoli, qualora essa non sia vietata da norme di legge o sovraordinate, sono stabiliti i seguenti limiti o divieti:
  - a) sulle strade, o comunque all'aperto, essa è consentita tutti i giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
  - b) durante le campagne elettorali, solo ai fini politici, può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
  - c) essa è comunque vietata in modo permanente nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, nei pressi degli istituti scolastici di qualunque ordine e grado limitatamente alle ore di lezione, in prossimità dei cimiteri e dei luoghi di culto;
  - d) la pubblicità fonica o sonora deve essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, e ss.mm.ii.;
  - e) la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o negli altri casi di arresto della marcia del veicolo.
3. La richiesta di autorizzazione alla pubblicità fonica o sonora deve essere presentata all'Ufficio Polizia Locale.
4. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Ente.

### **Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del Canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### **Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente, è dovuto da parte del responsabile della violazione il pagamento di un'indennità pari all'importo del Canone maggiorato in misura pari al 50 (cinquanta) per cento.

3. Ai fini dell'applicazione del Canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296 del 2006.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il Canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del Canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del Canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso oppure, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il Canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.



5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica il Canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerata come un unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al Canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il Canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il Canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero sulla base delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) caratteristiche della diffusione del messaggio pubblicitario in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano;
  - e) caratteristiche della diffusione del messaggio pubblicitario in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. In caso di pubblicità in forma luminosa, la tariffa ordinaria viene incrementata in misura pari a cinquanta punti percentuali.

4. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### ***Articolo 15 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 28.12.2007 che ha approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche che è riportato in allegato sub A) al presente regolamento a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

### ***Articolo 16 - Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Polizia Locale, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del Canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni, la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo Canone effettuato entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### ***Articolo 17 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento del Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii. (mediante versamento sul conto bancario di Tesoreria intestato al Comune o mediante gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente impositore) oppure mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 o altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per il Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il

Canone annuale, qualora sia di importo superiore ad Euro 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il Canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il Canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 (dodici) Euro, ad eccezione del Canone temporaneo di esposizione pubblicitaria.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 18 – Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di Canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. Si applicano le norme sulla compensazione previste dal regolamento generale delle entrate comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

### **Articolo 19 - Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100 (cento) per cento del Canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale. In caso di tardivo versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta della metà.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari all'importo del Canone dovuto maggiorato in misura pari al 50 (cinquanta) per cento. Ai fini dell'applicazione del Canone maggiorato del 50 per cento vale quanto disposto dall'art. 9, co. 3, del presente regolamento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento e, nei casi più gravi o di recidiva, un massimo del 200 per cento dell'ammontare del Canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al Decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, e ss.mm.ii.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate comunali.
8. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, e ss.mm.ii., e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

#### ***Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico il Canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, mentre per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso privato il Canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 21 - Pubblicità mediante "Camion-Vela"***

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. n. 495/1992, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione, corredata dall'attestazione di pagamento del Canone, la sosta con veicoli pubblicitari denominati "vele" entro le 48 ore, mentre necessita di autorizzazione, in quanto equiparata alla pubblicità con impianto fisso, la medesima sosta oltre le 48 ore.
3. La sosta deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e comunque evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le pubbliche affissioni; la sosta deve essere preventivamente autorizzata e/o comunicata e l'autorizzazione ed il relativo pagamento devono essere esposti al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.

4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. Ai suddetti veicoli che sono costruiti o trasformati per l'esclusivo o prevalente esercizio di attività pubblicitaria si applica la tariffa ordinaria.

#### **Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Ove consentita, per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua ubicati nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il Canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100 per cento.
2. Ove consentita, per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il Canone in base ad una tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un Canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 (cinquanta) punti percentuali.

#### **Articolo 23 – Riduzioni**

1. Il Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro abitato, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del Canone pari al:
  - a) 30 (trenta) per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50 (cinquanta) per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100 (cento) per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

#### **Articolo 24 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal Canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata

- e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Si precisa che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva.
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **Articolo 25 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applica quanto disposto dal Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 26 – Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 54 (cinquantaquattro) metri quadrati per ogni mille abitanti.
4. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni, di cui al comma precedente, viene ripartita come segue:
  - a) Il 25 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica;
  - b) Il 75 per cento alle affissioni di natura commerciale.
5. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 27 – Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Telesse Terme costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

### **Articolo 28 – Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo Canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il Canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal presente Regolamento.
4. La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette da parte dei soggetti privati è contenuta nei limiti del 20 per cento della superficie complessiva degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
5. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

6. L'autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti interessati con le modalità previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari.

### ***Articolo 29 – Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con contestuale pagamento del Canone, che viene annotata in apposito registro cronologico, ove possibile in formato elettronico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà dell'importo del Canone dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) per cento del Canone, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio di Polizia Locale, preposto al servizio delle pubbliche affissioni, sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del Canone dovuto.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere indicato anche il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso al di fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, fatta salva la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata effettuata.

### ***Articolo 30 - Consegna del materiale da affiggere***

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.



2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione.
3. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'Ufficio competente per essere conservato presso gli archivi comunali. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
4. Il richiedente e colui nell'interesse del quale viene richiesta l'affissione restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, sia civili, sia fiscali, vigenti in materia.

### ***Articolo 31 - Annullamento della commissione***

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti ai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 29, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al soggetto concessionario almeno il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 del medesimo articolo 29.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 29 dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente a quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

### ***Articolo 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

### ***Articolo 33 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni.
2. Per le affissioni realizzate abusivamente, è dovuto da parte del responsabile della violazione il pagamento di un'indennità pari all'importo del Canone maggiorato in misura pari al 50 (cinquanta) per cento.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta la predetta indennità pari al

Canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo ovvero in caso di affissioni realizzate in modo difforme dalle prescrizioni di cui al presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento e, nei casi gravi o di recidiva, un massimo del 200 per cento dell'ammontare del Canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2.

#### **Articolo 34 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dell'eventuale sponsor dell'iniziativa.

#### **Articolo 35 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Telesse Terme e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Articolo 36 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii. (mediante versamento sul conto bancario di Tesoreria intestato al Comune o mediante gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente impositore) oppure mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 o altre modalità previste dal medesimo Codice.

### **Articolo 37 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 38 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Il presente Capo detta anche la disciplina riguardante le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del Canone, nonché le agevolazioni e le esenzioni.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Per i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

### **Articolo 39 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio competente all'applicazione e gestione del Canone o, in alternativa, possono essere eventualmente attribuite anche al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone di cui al presente Capo IV a terzi, responsabile della gestione medesima è il soggetto affidatario.

### **Articolo 40 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 41 - Occupazioni abusive**

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal competente Ufficio su richiesta dell'interessato.
2. La concessione e/o autorizzazione di cui al primo comma non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti nel presente regolamento.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. In caso di occupazioni abusive, ai fini dell'applicazione dell'indennità pari all'importo del Canone dovuto maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al precedente comma 4, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 42 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Polizia Locale domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata **30 (trenta) giorni** prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata **30 (trenta) giorni** prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità complete, la residenza e il domicilio legale, il Codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il Codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dettagliata dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la esatta dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) le modalità di uso dello spazio o area di cui si chiede l'occupazione, specificando il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. La domanda di concessione o autorizzazione deve, altresì, contenere la dichiarazione con la quale il richiedente accetta di sottostare a tutte le condizioni previste nel presente regolamento e nelle leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale dovesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
  7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
  8. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni o grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
  9. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, il competente Ufficio comunale può richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame dell'istanza e della decisione sulla medesima. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere a seguito del riscontro positivo o negativo alla richiesta di integrazione documentale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.
  10. Il richiedente dovrà produrre tutti i documenti che il competente Ufficio comunale dovesse eventualmente richiedere ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
  11. La presentazione della richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

**Articolo 43 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Sono di competenza dell'Ufficio Polizia Locale sia il rilascio degli atti di autorizzazione, che il rilascio degli atti di concessione.
2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
  - a) La durata dell'occupazione;
  - b) La misura dello spazio concesso;
  - c) Le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
  - d) Le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o alla revoca della medesima.

3. La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume su di sé alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
4. La competente autorità comunale deve esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego di occupazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, tenendo conto altresì della sospensione dei termini a seguito dell'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 42, co. 9, del presente regolamento.

#### **Articolo 44 – Occupazioni d'urgenza**

1. È consentita l'occupazione da parte del soggetto interessato prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione e/o autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.
2. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui al precedente articolo 42, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale. A seguito di ciò, l'Ufficio provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione e/o autorizzazione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte dalla legge e quelle previste dal presente regolamento, con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### **Articolo 45 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione e, in particolare, ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
  - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto di concessione e/o autorizzazione che legittima l'occupazione;
  - e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - f) versamento del Canone alle scadenze previste.
2. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo che ne costituisce l'oggetto, il titolare della concessione e/o occupazione è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 46 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9 (nove), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 47 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione per occupazioni permanenti e temporanee è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 45, comma 3, del presente regolamento.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del Canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del Canone prima versato.

#### **Articolo 48 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - b) il mancato versamento del Canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso, ovvero l'esercizio del diritto di occupazione in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, in violazione di quanto prescritto nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
  - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 49 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente Ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del Canone di concessione corrisposto, per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

#### **Articolo 50 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno **trenta giorni** prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno **cinque giorni** prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La richiesta di rinnovo o di proroga deve riportare anche gli estremi della concessione e/o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento del Canone di occupazione, se dovuto.

#### ***Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero sulla base delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) caratteristiche dell'occupazione in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
  - e) caratteristiche dell'occupazione in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### ***Articolo 52 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 28.12.2007 che ha approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche che è riportato in allegato sub A) al presente regolamento a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### ***Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al Canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al Canone annuo ridotto del 50 (cinquanta) per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.



3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al Canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 7:00 alle ore 20:00, nel qual caso il Canone è dovuto per 1/12 dell'importo giornaliero per ciascuna ora di occupazione;
  - dalle ore 20:00 alle ore 7:00, nel qual caso il Canone è dovuto per 1/18 dell'importo giornaliero per ciascuna ora di occupazione;
  - l'occupazione minima è di un'ora;
  - si arrotondano all'ora le frazioni di essa successive alla prima ora, per difetto o per eccesso alla mezz'ora.
4. La discriminazione oraria non si applica e il canone è dovuto nella misura fissa giornaliera per le occupazioni che, ancorché limitate a parte del giorno, si protraggano per più di tre giorni consecutivi o per oltre dieci giorni, benché non consecutivi.

#### **Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al Canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
3. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 (cinquanta) per cento sino a 100 mq, del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 (dieci) per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri apparecchi automatici è dovuto un Canone annuale, come da tariffa.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 (cinque) per cento sulla misura della capacità.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di **1,50**.

10. In ogni caso, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture di cui al precedente comma 9, l'ammontare del Canone dovuto al Comune non può essere inferiore a **Euro 800,00** (Euro ottocento/00).
11. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture di cui al precedente comma 9, il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il **30 aprile** di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del Canone è effettuato entro il **30 aprile** di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii.

### **Articolo 55 - Passi carrabili**

1. Sono soggetti al Canone i passi carrabili.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del Codice della strada.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili, la tariffa standard del Canone è ridotta al 50 (cinquanta) per cento.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il Canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove). L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 (dieci) per cento.
6. La tariffa è ridotta fino al 10 (dieci) per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Il Canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al Canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la Tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del Decreto legislativo n. 507 del 1993.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Articolo 56 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del Decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima di 6 (sei) anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 (mille) per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 (cinquanta) per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il Canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo Canone viene quantificato aumentando del 1000 (mille) per cento il Canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### **Articolo 57 - Soggetto passivo**

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

#### **Articolo 58 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del Canone per le occupazioni permanenti sono ridotte come segue:
  - a) la superficie per le occupazioni permanenti e temporanee che eccede i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10 (dieci) per cento;
  - b) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento;
  - c) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 70 (settanta) per cento;
  - d) per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento, secondo la disciplina prevista dall'art. 55 del presente regolamento.

2. Le tariffe del Canone per le occupazioni temporanee sono ridotte come segue:
  - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 (cinquanta) per cento;
  - b) per le occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni la tariffa intera, oltre 14 giorni e fino a 30 giorni si applica il 10 (dieci) per cento di riduzione sulla tariffa; oltre i trenta giorni si applica il 20 (venti) per cento di riduzione;
  - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 (cinquanta) per cento, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, co. 4, del presente regolamento;
  - d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l'occupazione sia effettuata a fini non economici, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 (settanta) per cento;
  - e) per le occupazioni temporanee con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 (settanta) per cento e, ove esse siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - f) per le occupazioni con autoveicoli ad uso privato di cui all'art. 54, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 10 (dieci) per cento.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 e al comma 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro abitato, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del Canone pari al:
  - a) 30 (trenta) per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50 (cinquanta) per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100 (cento) per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
5. Le agevolazioni di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 59 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal Canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

### **Articolo 60 - Occupazioni occasionali**

1. Si intendono per occupazioni occasionali:
  - a. le occupazioni di non più di 10 (dieci) mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
  - b. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 (sessanta) minuti;
  - c. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - d. le occupazioni momentanee realizzate con vasi, fioriere e piante a scopo ornamentale all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
  - e. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 4 (quattro) ore;
  - f. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
  - g. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 (quattro) ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno **cinque giorni** prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. Le occupazioni occasionali di cui al presente articolo sono esenti dal Canone di occupazione.

### ***Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio o del rinnovo/proroga della concessione, contenente la quantificazione del Canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del Canone va effettuato entro il **31 gennaio** di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il Canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il versamento del Canone per l'occupazione deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii. (mediante versamento sul conto bancario di Tesoreria intestato al Comune o mediante gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente impositore) oppure mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 o altre modalità previste dal medesimo Codice.
5. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del Canone annuo sia superiore ad Euro 1.500,00. In ogni caso il versamento del Canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il Canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del Canone stesso.
2. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del Canone sia superiore ad Euro 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del Canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, e ss.mm.ii., e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 64 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di Canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

#### **Articolo 65 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100 (cento) per cento del Canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale. In caso di tardivo versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta della metà.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari all'importo del Canone dovuto maggiorato in misura pari al 50 (cinquanta) per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento e, nei casi più gravi o di recidiva, un massimo del 200 per cento dell'ammontare del Canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al Decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 19 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Articolo 66 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per Canone, sanzioni e interessi non supera Euro 12,00 (Euro dodici).

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 67 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

### **Articolo 68 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio competente all'applicazione e gestione del Canone o, in alternativa, possono essere eventualmente attribuite anche al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 69 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione all'occupazione delle aree mercatali sono disciplinate dal Regolamento comunale per il Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18.03.2011.

### **Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019, ovvero sulla base delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) caratteristiche dell'occupazione in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
  - e) caratteristiche dell'occupazione in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del



bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25 per cento della tariffa base.
5. Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

#### ***Articolo 71 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 28.12.2007 che ha approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche che è riportato in allegato sub A) al presente regolamento a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### ***Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al Canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al Canone annuo ridotto del 50 (cinquanta) per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al Canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 (nove) ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul Canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di Tassa sui rifiuti (TARI) o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013 e ss.mm.ii.

#### ***Articolo 73 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari all'importo del Canone dovuto maggiorato in misura pari al 50 (cinquanta) per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 74 - Soggetto passivo***

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

#### ***Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del Canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 gennaio** di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il Canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del Decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del Canone annuo sia superiore ad Euro 600,00. In ogni caso il versamento del Canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma

792, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii. e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 77 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

#### **Articolo 78 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100 (cento) per cento del Canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale. In caso di tardivo versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta della metà.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari all'importo del Canone dovuto maggiorato in misura pari al 50 (cinquanta) per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento e, nei casi più gravi o di recidiva, un massimo del 200 per cento dell'ammontare del Canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al Decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 19 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Articolo 79 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per Canone, sanzioni e interessi non supera Euro 12,00 (Euro dodici).

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 80 – Norme transitorie**

1. In via transitoria, per il solo anno 2021 il termine di scadenza del pagamento del Canone è fissato al 30 giugno 2021.
2. Sempre in via transitoria per il solo anno 2021, in casi di richiesta di ammissione al pagamento rateizzato, il termine di pagamento delle rate in scadenza prima del 30 giugno 2021 si intende fissato al 30 giugno 2021.
3. A seguito dell'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Telese Terme destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e a seguito della fissazione delle relative tariffe per l'anno 2021, si procede al conguaglio con l'importo dovuto in base alla previgente disciplina e tariffe della TOSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

### **Articolo 81 - Clausola di adeguamento**

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. Nell'ipotesi in cui sopravvengano modifiche normative, le disposizioni del presente regolamento, in attesa della formale modificazione del regolamento medesimo, si adeguano automaticamente a tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia, le quali si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento.

### **Articolo 82 - Disapplicazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. In particolare, a partire dalla sua entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce integralmente e a tutti gli effetti il "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 04.10.1994, il "Regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 17.01.1995, e il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17.01.1995.

### **Articolo 83 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.



# CITTA' DI TELESE TERME

## Provincia di Benevento

[www.comune.teleseterme.bn.it](http://www.comune.teleseterme.bn.it)

[poliziamunicipale@comune.teleseterme.bn.it](mailto:poliziamunicipale@comune.teleseterme.bn.it)

PEC: [comune.teleseterme.poliziamunicipale@pec.cstsannioit](mailto:comune.teleseterme.poliziamunicipale@pec.cstsannioit) tel.  
0824/974104-975419 fax 0824/975419

Viale Minieri, 146 – 82037 Telesse Terme (BN)

C.F. / P.I. 000 438 20 620

*Comando Polizia Municipale*

### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ZONIZZAZIONE

#### ZONA A (centro abitato) - contraddistinta dal colore ROSSO

**Strade:** via Roma dall'intersezione con via Frosinone fino all'intersezione con via Lagni; viale Minieri da piazza E. Minieri fino a piazza Ferrovia e traverse che si immettono; via C. P. Telesino e traverse che si immettono; viale Europa da intersezione con via C. P. Telesino fino all'intersezione con via Solferino compreso; Corso Trieste e traverse che si immettono; via C. Colombo e traverse che si immettono; via Turistica del Lago, via S. Aniello ricadente nel Comune di Telesse Terme, via del Lago, via Panoramica del Lago, via Manzoni e traverse che si immettono; comprese le piazze e slarghi : Piazzale della Gioventù, Piazza Minieri, Piazza dei Popoli Italici, Piazzale dell'Amicizia, Piazza Costituzione d'Italia, Piazza Unità d'Italia, Piazza Telesia, Piazza della Civiltà Sannitica; Piazzetta Pontelandolfo 1861.

#### ZONA B - contraddistinta dal colore BLU

**Strade:** Via Boffa di Pagnano, via Scafa, via F. Coppi, via Ripe delle Vigne, via Bagni Vecchi, via Frosinone, via Anterria; via S.S. 87 dall'intersezione con via Lagni fino all'intersezione con via Cinque Vie - via S. Agatella; via Vomero, via Cinque Vie, via S. Agatella, traverse che si immettono, via Truono; comprese le piazze e slarghi : Piazza A. Paoletta, piazzale dei Martiri per la libertà, piazza Gian Battista Vico; piazza G. Filangieri; piazza A. Genovesi, piazza Francesco da Telesse e largo Cristina di Bel Gioioso.

#### ZONA C - contraddistinta dal colore VERDE

**Strade:** via S. Giovanni e traverse che si immettono, via Fontanelle, via Piana, via Vallo Rotondo, via Spina.